
[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 2160

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza ai farmacisti)

1. A salvaguardia del diritto alla vita, costituzionalmente tutelato fin dal concepimento, ai farmacisti che operano in qualità di titolari, direttori e collaboratori nelle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, nelle farmacie ospedaliere e nei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali, è riconosciuto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il diritto di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, nei confronti della preparazione e della dispensazione di specialità medicinali che provochino l'aborto o impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.

2. I farmacisti che sollevano e dichiarano obiezione di coscienza possono rifiutare di preparare e dispensare i farmaci di cui al comma 1. In nessun caso tale rifiuto può essere causa o pretesto di discriminazione, né provocare conseguenze pregiudizievoli per il rapporto di lavoro, ivi comprese sanzioni di natura economica e disciplinare. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 può intervenire anche all'interno di un rapporto di lavoro già in essere, senza che ciò in alcun modo possa pregiudicare il rapporto di lavoro stesso.

Art. 2.

(Obbligo di comunicazione della dichiarazione di obiezione di coscienza all'azienda sanitaria locale e al datore di lavoro)

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui all'articolo 1 è comunicata all'azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per il territorio in cui è ubicata la farmacia presso la quale l'obiettore presta il suo servizio professionale; la dichiarazione è contestualmente notificata al datore di lavoro. Nel caso di farmacisti dipendenti da servizi farmaceutici pubblici e da strutture ospedaliere, la dichiarazione medesima è indirizzata alla azienda sanitaria locale e al direttore sanitario della struttura.

2. Le regioni, ai sensi della presente legge, adottano le disposizioni necessarie per garantire una corretta e completa informazione degli utenti in ordine alla possibilità di obiezione riconosciuta ai farmacisti dalla presente legge, nonché in ordine all'obbligo, per le farmacie aperte al pubblico, per le farmacie ospedaliere e per i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali, di rispettare la disposizione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Obblighi a tutela dei diritti del cittadino per i presidi sanitari dove operi un farmacista obiettore di coscienza)

1. Al fine di contemperare il diritto del farmacista all'obiezione di coscienza con la necessità di garantire la preparazione e la dispensazione delle specialità medicinali di cui all'articolo 1, a tutela del diritto del cittadino ad accedere a ogni farmaco registrato e ammesso al commercio dall'autorità sanitaria, il presidio sanitario nel quale opera il farmacista obiettore di coscienza, sia esso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera o un servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale che svolge attività di distribuzione diretta di farmaci, deve sempre garantire l'intervento di un farmacista che possa in ogni caso dare corso alla spedizione della ricetta e alla conseguente consegna del farmaco, nel rispetto dei tempi utili per una sua corretta ed efficace assunzione, così come indicati dalla prescrizione medica.

2. L'attività del farmacista, di cui al comma 1, può svolgersi anche nell'ambito di rapporti di natura convenzionale.

Art. 4.

*(Revoca della dichiarazione
di obiezione di coscienza)*

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui all'articolo 1 può, in ogni momento, essere revocata con le stesse modalità di cui all'articolo 2.